



EA 07₀₀ - CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO NORME GENERALI

COMUNE DI VALENZANO - TECNOPOLIS CSATA
Strada Prov. Per Casamassima Km. 3,000

**ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO IN MATERIA DI RICERCA
SCIENTIFICA NELLA REGIONE PUGLIA**

**Int. 5 – ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURALE DI AMBIENTI
SPECIALISTICI, TECNOLOGICI E LOGISTICI DEL PARCO
SCIENTIFICO TECNOPOLIS**



INDICE

CAPO I - OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO - DESCRIZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE **3**

ART. 1	OGGETTO DELL'APPALTO INTEGRATO	3
ART. 2	DESIGNAZIONE DELLE OPERE DA ESEGUIRE	3
ART. 3	PRESENTAZIONE DEL CAMPIONARIO	5
ART. 4	PREZZO DELL'APPALTO	5

CAPO II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO E IL MODO DI VALUTARE I LAVORI **6**

ART. 5	OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE E DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE	6
ART. 6	DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO	6
ART. 7	CAUZIONE	6
ART. 8	TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PENALE PER RITARDO	6
ART. 9	ANTICIPATA CONSEGNA DELLE OPERE – PREMIO DI ACCELERAZIONE	7
ART. 10	PAGAMENTI IN ACCONTO	7
ART. 11	ULTIMAZIONE DEI LAVORI - CONTO FINALE	7
ART. 12	CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - GARANZIE	8
ART. 13	ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE	8
ART. 14	SPESE INERENTI ALLA GARA ED AL CONTRATTO	9
ART. 15	MODO DI VALUTARE I LAVORI	9
ART. 16	MANODOPERA	11
ART. 17	NOLEGGI	12
ART. 18	TRASPORTI	12
ART. 19	INVARIABILITÀ DEI PREZZI - NUOVI PREZZI	13

CAPO I - OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO - DESCRIZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO INTEGRATO

L'appalto integrato ha per oggetto:

- la progettazione esecutiva degli interventi, sulla base di un progetto definitivo emesso dalla Stazione Appaltante;
- la realizzazione di tutte le opere relative alla ristrutturazione edilizia di ambienti da adibire ad attività d'ufficio, alla ristrutturazione delle finiture esterne di alcuni edifici del Parco e al riammodernamento degli impianti meccanici (ivi compreso il sistema di supervisione), elettrici, speciali (antintrusione, TVCC e trasmissione dati), di seguito chiamati più genericamente "impianti", previste per il complesso TECNOPOLIS, così come descritte negli elaborati di progetto.

La forma, le dimensioni, gli elementi costruttivi, nonché, l'orientamento degli edifici e dei vari locali e vani, risultano dalle tavole di progetto definitivo allegate al bando di gara.

ART. 2 DESIGNAZIONE DELLE OPERE DA ESEGUIRE

L'impianto da eseguire alle condizioni del presente Capitolato deve comprendere la fornitura e posa in opera di:

Impianti meccanici:

Gli impianti meccanici comprendono le seguenti lavorazioni:

- Sostituzione di gruppi termici;
- Revisione completa di gruppi frigoriferi condensati ad acqua, condensati ad aria, torri evaporative e unità di trattamento dell'aria ;
- Sostituzione dei sistemi di controllo ed espansione in centrale termica;
- Sistemazione e riammodernamento del sistema di automazione e supervisione esistente;
- Integrazione del sistema di supervisione con una piattaforma hardware e software orientata e dedicata al rilievo e gestione dei consumi energetici.
- Automazione e sistemazione del sistema di irriguo.
- Fornitura di estintori.

Impianti elettrici:

Gli impianti elettrici comprendono le seguenti lavorazioni:

- Smantellamento di apparecchiature di Media Tensione, smaltimento di sostanze inquinanti e tossiche, secondo norme di Legge;
- Sostituzione di apparecchiature di Media Tensione ;
- Smantellamento di apparecchiature di Media Tensione, smaltimento delle stesse secondo norme di Legge;
- Ricostituzione dei sistemi di Bassa tensione mediante sostituzione e/o integrazione apparecchiature;
- Esecuzione di interventi di manutenzione altamente specialistica su apparecchiature elettriche.
- Impianto di illuminazione (edificio D)
- Impianto FM e prese (edificio D)
- Impianto UPS e prese (edificio D)

Impianti speciali (Impianti di antintrusione, TVCC e trasmissione dati)

Gli impianti speciali comprendono la fornitura e posa in opera di:

- Apparecchiature di Antintrusione, TV a circuito chiuso e supervisione degli stessi. (tutti gli edifici)
- Cablaggio trasmissione dati (Edifici G ed H)
- Impianto trasmissione dati e prese (edificio D)
- Impianto telefonico (edificio D)

Opere Edili:

Le opere edili comprendono:

- Demolizione di tramezzi in muratura e pavimentazioni in linoleum;
- revisione di porte e serramenti;
- massetti;
- allestimento di tubazioni di gruppo servizi igienici
- smontaggio e montaggio di sanitari
- pavimenti e rivestimenti ceramici;
- tramezzature in blocchi di termo-laterizio alveolato;
- intonaco civile per interni;

- idropittura;
- scala di accesso in acciaio;
- tamponamento delle bucatore sulle murature interessate;
- risanamento corticale di murature ed intonaci esterni;
- risanamento conservativo di strutture in calcestruzzo a faccia-vista;
- intonaci e rivestimenti per esterni;
- pitture e smalti per esterni;

In particolare, per quel che riguarda gli impianti, si precisa che essi devono essere costituiti dai macchinari, apparecchiature ed elementi più sopra indicati, e da quanto altro necessario per il perfetto e completo funzionamento degli impianti stessi nel loro insieme e nelle loro singole parti, nessuna esclusa.

ART. 3 PRESENTAZIONE DEL CAMPIONARIO

A seguito di eventuale richiesta da parte dell'Amministrazione committente, la ditta aggiudicataria, prima dell'inizio dei lavori, deve presentare un campionario dei materiali che intende impiegare nella esecuzione delle opere.

Ogni campione deve essere numerato e deve portare un cartello col nome della ditta ed essere elencato in apposita distinta. Detto campionario sarà ritirato dalla ditta aggiudicataria dopo avvenute le verifiche e prove preliminari delle opere specifiche.

Resta esplicitamente inteso che la presentazione dei campioni non esonera la ditta prescelta dall'obbligo di sostituire, ad ogni richiesta, quei materiali che, pur essendo conformi ai campioni, non risultino corrispondenti alle prescrizioni del Capitolato.

ART. 4 PREZZO DELL'APPALTO

L'importo complessivo dei lavori oggetto del presente appalto compreso gli oneri per la sicurezza ammonta a € 1.808.667,32, di cui:

- per lavori a corpo	€ 1.703.870,30
- per oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 52.697,02
- per spese di progettazione esecutiva e eventuale coordinamento della sicurezza nella fase di progettazione (non soggetti a ribasso)	€ 52.100,00

CAPO II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO E IL MODO DI VALUTARE I LAVORI

ART. 5 OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE E DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Capitolato Generale per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con D.M. LL.PP. 19 APRILE 2000, N.145.

Ove ricorrano necessità di subappalti, si richiama l'osservanza delle disposizioni particolari contenute nell'art.18 della L. 19-3-1990, N. 55 e dell'art.34 della L. 109/94 così come modificata dalla L.415/98.

ART. 6 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Faranno parte integrante del contratto d'appalto:

- a) il presente Capitolato di appalto;
- b) il bando e il disciplinare di gara;
- c) il vigente Capitolato Generale per l'appalto delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici.

ART. 7 CAUZIONE

La cauzione provvisoria da prestare da ciascuno dei concorrenti alla gara sarà pari 2% dell'importo dei lavori, e sarà depositata a norma dell'art. 100 del Regolamento DPR 21 dicembre 1999, n. 554.

Essa resterà vincolata fino all'aggiudicazione dell'appalto, avvenuta la quale essa sarà restituita ai concorrenti che non saranno rimasti aggiudicatari, mentre sarà trattenuta alla ditta aggiudicataria, la quale provvederà ad integrarla o sostituirla ai sensi dell'art. 30 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche per costituire la cauzione definitiva di cui all'art. 101 del Regolamento, DPR 21 dicembre 1999 n. 554.

Lo svincolo della cauzione avverrà secondo quanto stabilito nel su citato art. 30. L'Appaltatore sarà inoltre obbligato stipulare una polizza assicurativa ai sensi di commi 3 e 4 dello stesso art. 30, nonché degli artt. 103 e 104 del Regolamento DPR 21 dicembre 1999, n. 554.

ART. 8 TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PENALE PER RITARDO

Il tempo utile per gli adempimenti di cui all'art. 1 del presente contratto sono:

- 45 giorni per la progettazione esecutiva, decorrenti dalla data dell'apposito ordine di servizio impartito dal Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 140, comma 1, del D.P.R. n.554/1999 e s.m.i.;
- 210 giorni naturali, successivi e continui per l'ultimazione dei lavori, incluse le verifiche e le prove preliminari.

La penale pecuniaria, rimane stabilita nella misura di 1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo e comunque, complessivamente, non superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale.

ART. 9 ANTICIPATA CONSEGNA DELLE OPERE – PREMIO DI ACCELERAZIONE

Nel caso di consegna anticipata delle opere la stazione appaltante riconoscerà all'appaltatore un premio nella misura di 1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale per ogni giorno di anticipo e comunque, complessivamente, non superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale, sempre che l'esecuzione dell'appalto sia conforme alle obbligazioni assunte.

ART. 10 PAGAMENTI IN ACCONTO

La ditta appaltatrice ha diritto a pagamenti in acconto, in corso di opera, ogni qualvolta il suo credito per lavori eseguiti, valutato in base ai prezzi dell'offerta della ditta e, ove necessario, ai prezzi unitari indicati nel relativo elenco di progetto ed al netto delle ritenute prescritte dal Capitolato Generale, raggiunga la cifra pari a 250.000 Euro, e ciò fino alla concorrenza dei 90% del prezzo di contratto.

La ditta appaltatrice fermo restando l'ulteriore onere ad essa spettante ai sensi del seguente articolo relativo a "Oneri e obblighi diversi a carico dell'appaltatore - Responsabilità dell'appaltatore" è sempre ed unicamente responsabile della conservazione dei materiali approvvigionati nel cantiere fino al loro impiego e la Direzione dei lavori ha la facoltà di rifiutarne l'impiego e messa in opera e di ordinarne l'allontanamento dal cantiere, qualora, all'atto dell'impiego stesso, risultino comunque deteriorati o resi inservibili.

Dopo emesso il verbale di ultimazione dei lavori si fa luogo alla emissione del certificato per il pagamento dell'ultima rata di acconto, corrispondente al saldo dell'importo complessivo dei lavori

Il pagamento della rata di saldo, al netto delle trattenute stabilite dalla vigente normativa, viene effettuato dopo l'approvazione del collaudo.

ART. 11 ULTIMAZIONE DEI LAVORI - CONTO FINALE

Non appena avvenuta l'ultimazione dei lavori l'Appaltatore informerà per iscritto la Direzione Lavori che, previo congruo avviso, procederà alle necessarie constatazioni in contraddittorio redigendo, ove le opere vengano riscontrate regolarmente eseguite, l'apposito certificato.

Qualora dall'accertamento risultasse di rifare o modificare qualche opera, per esecuzione non perfetta, l'Appaltatore dovrà effettuare i rifacimenti e le modifiche ordinate nel tempo che gli verrà prescritto e che verrà considerato, agli effetti di un eventuale ritardo, come tempo impiegato per i lavori.

Si stabilisce che il conto finale verrà compilato entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori e verrà integrato dal certificato di regolare esecuzione.

ART. 12 CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - GARANZIE

L'Appaltatore dovrà a propria cura e spese, mettere a disposizione della Amministrazione gli operai e i mezzi d'opera occorrenti per le operazioni di collaudo e per i lavori di ripristino resi necessari dai saggi eseguiti.

Inoltre, ove durante tali operazioni venissero accertati difetti, l'Appaltatore sarà altresì tenuto a eseguire tutti i lavori che l'Amministrazione riterrà necessari, nel termine dalla stessa assegnato.

Qualora l'Appaltatore non ottemperasse a tali obblighi, l'Amministrazione potrà disporre che sia provveduto d'ufficio e la spesa relativa, ivi compresa la penale per l'eventuale ritardo verrà dedotta dal residuo credito.

Per tutti gli effetti di legge e, in particolare, per quanto attiene i termini delle garanzie di cui agli artt. 1667 e 1669 C.C., con l'emissione del certificato di regolare esecuzione, avrà luogo la presa in consegna delle opere da parte dell'Amministrazione appaltante.

In ogni caso l'Appaltatore resta responsabile dei vizi occulti delle opere e dei danni che ne possono derivare per un periodo di tempo non inferiore a anni 1 (uno) dalla data della consegna dei lavori.

Spetta inoltre all'Appaltatore eseguire la manutenzione fino alla collaudo dell'opera e degli impianti prevista dalle leggi vigenti.

ART. 13 ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

Sono a carico della ditta appaltatrice gli obblighi ed oneri di cui appresso, oltre quelli specificati nel presente Capitolato:

- a) la prestazione, anche saltuaria, di un proprio tecnico specialista per la direzione tecnica in cantiere per i lavori in oggetto e per tutta la durata di questi;
- b) i ponti di servizio ed ogni altra opera provvisoria;
- c) i mezzi d'opera relativi all'impianto;
- d) le prove, che la direzione dei lavori, in caso di contestazioni, ordini di far eseguire presso gli istituti da essa incaricati, dei materiali impiegati o da impiegarsi nell'impianto, in relazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi. Dei campioni può essere ordinata la conservazione nell'Ufficio dirigente,

munendoli di suggelli a firma del Direttore dei lavori e della ditta appaltatrice nei modi più adatti a garantirne l'autenticità;

- e) il permesso di accedere nei locali in cui si esegue l'impianto agli operai di altre ditte che vi debbono eseguire i lavori affidati alle medesime, e la relativa sorveglianza per evitare danni o manomissioni ai propri materiali ed alle proprie opere, tenendo sollevata l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità al riguardo;
- f) lo sgombrò, subito dopo l'ultimazione dell'impianto, del locale dell'edificio assegnatole dalla Direzione e del quale la ditta appaltatrice si è servita durante l'esecuzione dei lavori per cantiere di deposito dei propri materiali ed attrezzi, provvedendo alla custodia e sorveglianza di questi nel modo da essa ritenuto più opportuno e tenendo sollevata l'Amministrazione da qualunque responsabilità in merito.
- g) Per esigenze di lavoro o per altre necessità, la Direzione può far sgomberare, a cura e spese della ditta appaltatrice, il detto locale anche prima della ultimazione dell'impianto, assegnandogliene altro, comunque situato nell'edificio, e che pure deve essere sgombrato, sempre a cura e spese della ditta appaltatrice, subito dopo l'ultimazione dei lavori;
- h) l'adatta mano d'opera, gli apparecchi e strumenti di controllo e di misura preventivamente tarati e quanto occorrente per seguire le verifiche e le prove preliminari dell'impianto e quelle di collaudo;
- i) la fornitura, a lavori ultimati, all'Ufficio dirigente, di una copia dei disegni del progetto approvato con le varianti eventualmente effettuate nel corso dei lavori, in modo da lasciare un'esatta documentazione dell'impianto eseguito;

la garanzia di tutti i materiali, del montaggio e del regolare funzionamento degli impianti. Il corrispettivo di tutti i su richiamati e specificati obblighi ed oneri è compreso nel prezzo a corpo dell'impianto e nei prezzi unitari indicati nel relativo elenco di progetto esecutivo a carico della Ditta Appaltatrice.

ART. 14 SPESE INERENTI ALLA GARA ED AL CONTRATTO

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla partecipazione e all'espletamento della gara nonché, la stipulazione del contratto, sono a carico della Ditta Appaltatrice.

ART. 15 MODO DI VALUTARE I LAVORI

Per tutti i lavori esplicitamente contemplati nel progetto definitivo allegato al contratto e per quelle maggiori forniture ed opere non previste, ma che si rendano necessarie per dare compiuto l'impianto a regola d'arte, in perfetto stato di funzionamento e rispondente pienamente ai requisiti prescritti, è stabilito il prezzo a corpo fissato dal precedente art. *"Prezzo dell'appalto"*, il quale viene corrisposto alla ditta appaltatrice nei modi stabiliti dal precedente art. *"Pagamenti in acconto"*.

Tuttavia, se durante l'esecuzione dell'impianto, la Direzione dei lavori richieda delle varianti che portino un maggiore o minore lavoro, il relativo importo è valutato, per essere aggiunto o detratto dal prezzo a corpo di cui sopra, in base ai prezzi unitari indicati nel relativo elenco di progetto esecutivo a carico della Ditta Appaltatrice.

La ditta appaltatrice da parte sua, durante l'esecuzione dell'impianto, non può introdurre variazioni al progetto senza averne ricevuta l'autorizzazione per iscritto dall'Amministrazione tramite la Direzione dei lavori. Ogni contravvenzione a questa disposizione è a completo rischio e pericolo della ditta stessa che deve rimuovere e demolire le opere eseguite qualora l'Amministrazione, a suo giudizio insindacabile, non creda di accettare; in caso di accettazione, la ditta, senza alcun aumento del prezzo a corpo dell'appalto, è obbligata all'esecuzione delle eventuali opere accessorie e complementari che le siano richieste purché corrispondano alle prescrizioni contrattuali.

Le opere e gli oneri di assistenza di tutti gli impianti compensano e comprendono le seguenti prestazioni:

1. scarico dagli automezzi, collocazione in loco compreso il tiro in alto ai vari piani e sistemazione in magazzino di tutti i materiali pertinenti agli impianti;
2. apertura e chiusura di tracce, predisposizione e formazione di fori ed asole su murature e strutture di calcestruzzo armato;
3. muratura di scatole, cassette, sportelli, controtelai di bocchette, serrande e griglie, guide e porte ascensori;
4. fissaggio di apparecchiature in genere ai relativi basamenti e supporti.
5. formazione di basamenti di calcestruzzo o muratura e, ove richiesto, l'interposizione di strato isolante, baggioli, ancoraggi di fondazione e nicchie;
6. manovalanza e mezzi d'opera in aiuto ai montatori per la movimentazione inerente alla posa in opera di quei materiali che per il loro peso e/o volume esigono tali prestazioni;
7. i materiali di consumo ed i mezzi d'opera occorrenti per le prestazioni di cui sopra;
8. il trasporto alla scarica dei materiali di risulta delle lavorazioni;
9. scavi e rinterri relativi a tubazioni od apparecchiature poste interrato;
10. ponteggi di servizio interni ed esterni;
11. le opere e gli oneri di assistenza agli impianti dovranno essere calcolate in ore lavoro sulla base della categoria della manodopera impiegata e della quantità di materiali necessari e riferiti a ciascun gruppo di lavoro.

ART. 16 MANODOPERA

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi.

L'Appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non riescano di gradimento alla Direzione dei lavori.

Circa le prestazioni di manodopera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi.

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.

L'Impresa si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale della stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'Impresa è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto sia o non sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante.

Non sono, in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall'Impresa ad altre imprese:

1. per la fornitura di materiali;
2. per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti speciali che si eseguono a mezzo di ditte specializzate.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla Stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Stazione appaltante medesima comunicherà all'Impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20 % sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono stati ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e sospensione dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa non può opporre eccezioni alla Stazione appaltante, né ha titolo al risarcimento di danni.

ART. 17 NOLEGGI

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine.

Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di consumo, all'energia elettrica ed a tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine.

Con i prezzi di noleggio delle motopompe oltre la pompa sono compensati il motore, o la motrice, il gassogeno, e la caldaia, la linea per il trasporto dell'energia elettrica ed, ove occorra, anche il trasformatore.

I prezzi di noleggio di meccanismi in genere si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il quale i meccanismi rimangono a piè d'opera a disposizione della Stazione appaltante e cioè anche per le ore in cui i meccanismi stessi non funzionano, applicandosi il prezzo stabilito per meccanismi in funzione soltanto alle ore in cui essi sono in attività di lavoro; quello relativo a meccanismi in riposo in ogni altra condizione di cos/e anche per tutto il tempo impiegato per riscaldare la caldaia e per portare a regime i meccanismi.

Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a piè d'opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi.

Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verrà corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.

ART. 18 TRASPORTI

Con i prezzi dei trasporti si intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la manodopera del conducente, e ogni altra spesa occorrente.

I mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle prescritte caratteristiche.

La valutazione delle materie da trasportare è fatta a seconda dei casi, a volume od a peso con riferimento alla distanza.

ART. 19 INVARIABILITÀ DEI PREZZI - NUOVI PREZZI

I prezzi per lavori a corpo, nonché il compenso a corpo, diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e sono fissi ed invariabili

E' esclusa ogni forma di revisione prezzi e non si applica il primo comma dell'art. 1664 del Codice Civile, ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 3, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni. Vale altresì quanto altro stabilito dall'art. 26, comma 4 della medesima legge.

Per quanto riguarda eventuali categorie di lavoro non contemplate nelle voci del computo metrico estimativo allegato, si procederà alla promozione di nuovi prezzi con le modalità stabilite dal Regolamento in materia di LL.PP. di cui all'art. 3, c. 2 della legge 109/94.